

Riunione del 29 aprile 2010

Presidente Avv. Antonio Ricciulli
Componenti Avv. Massimo Rosi
 Avv. Massimo Vergara Caffarelli

CAF/38/2010 – Appello del tesserato Alfonso Orabona in proprio e quale Presidente di Sirio Pallavolo Perugia S.r.l. avverso i provvedimenti adottati dalla C.G.N. con C.U. n. 55 affisso il 2.4.2010.

Con la decisione all'epigrafe, la C.G.N., sul deferimento della Procura Federale in data 13.3.2010 (art. 72 lett. c R.Giur.), ravvisato :”... *nel comportamento tenuto dalla Sirio Pallavolo nelle circostanze sopra descritte violazione del generale dovere di lealtà e probità ex art. 17 comma 3 Statuto Fipav e 2 comma 2 lett. A) e b) del Regolamento Affiliazione e Tesseramento, in danno non solo della Lega di Pallavolo Femminile di Serie A, ma altresì in danno dei creditori delle prestazioni insoddisfatte nonché delle altre squadre che, per partecipare al medesimo campionato hanno impegnato mezzi e risorse per dare all'art. 7 RAC effettiva attuazione*” ha così provveduto: “... *affermata la responsabilità degli incolpati per i capi di incolpazione loro ascritti, dispone a carico del legale rappresentante pro-tempore del sodalizio Sirio Pallavolo Perugia s.r.l. Sig. Alfonso Orabona la sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi diciotto; dispone a carico del sodalizio Sirio Pallavolo Perugia s.r.l. la sanzione della multa di € 20.000. Ciascuna sanzione decorre dalla scadenza di eventuali altre sanzioni in esecuzione*”.

Avverso la sentenza ha proposto appello il tesserato Alfonso Orabona, in proprio e nella qualità, lamentando:

- a) Nullità e/o invalidità dell'intero procedimento disciplinare e/o infondatezza del provvedimento di deferimento. Inutilizzabilità della relazione del Revisore ai fini delle contestazioni di ipotetiche violazioni pregresse. Erroneità, insufficienza, infondatezza, illogicità e contraddittorietà della motivazione della decisione impugnata.
- b) Insussistenza delle violazioni ascritte. Erroneità, insufficienza, infondatezza, illogicità e contraddittorietà della motivazione della decisione impugnata.

All'udienza di discussione tenutasi il 29.4.2010, udita la parte assistita dal proprio Difensore e la Procura Federale, la CAF si riservava di decidere.

MOTIVI DELLA DECISIONE

E' provato in atti che Sirio Pallavolo Perugia, allo scopo di partecipare al Campionato di Serie A1/F nella corrente stagione sportiva, si è giovata - tra gli altri - del documento previsto all'art. 2 lett. g) del Regolamento di Ammissione, consistente nella dichiarazione (sottoscritta e rilasciata dal legale rappresentante sotto la sua responsabilità) attestante l'avvenuto pagamento nella misura del 70% di tutti i debiti nei confronti dei tesserati della squadra, con impegno a saldare il residuo 30% entro il 31.12.2009.

Viceversa, all'esito di specifiche e approfondite verifiche - non previste nè richieste nella fase di ammissione al Campionato, in quanto rese ultronee proprio dalla dichiarazione qui sopra menzionata, ma senza dubbio consentite dall'art. 7 RAC, laddove recita "*La Commissione [...] potrà richiedere chiarimenti o ulteriore documentazione alle Società...*" - il documento all'esame è risultato essere non veritiero, oppure - se veritiero - in contrasto con i dati emergenti dalla contabilità societaria, che registrano pagamenti per una minor quota pari al 48,4% (alla data del 31.5.2009) e al 49,7% (alla data del 30.8.2009) del monte debiti verso i tesserati (cfr. la relazione Asys Audit 28.1.2010, in esito all'ispezione ex art. 7 RAC disposta dalla Commissione di Ammissione ai Campionati di Serie A Femminile in data 12.11.2009).

Inoltre, i pagamenti successivi al 30.6.2009 riguardanti i compensi delle atlete per la stagione sportiva 2008/09, sempre se avvenuti, sono risultati garantiti per circa € 300.000,00 mediante "*canali finanziari esterni alla società*" ovvero "*da soci oppure dai procuratori*" con i quali sono state concordate "*dilazioni di pagamento garantite da effetti cambiari emessi dalla società, che prevedono scadenze mensili rimborsate ai procuratori sino al Giugno 2010*".

Ciò posto, le circostanze che precedono - da considerarsi pacifiche in quanto non contestate dall'odierno appellante nel presente e nei precedenti gradi di giudizio - consentono di concludere da un lato per la non veridicità della dichiarazione ex art. 2 lett. g) RAC allegata dal Presidente di Sirio Pallavolo Perugia alla domanda di ammissione al Campionato (essendo evidente che, a quella data, le parti creditrici non avevano né potevano avere la materiale disponibilità dei rispettivi crediti) e, dall'altro - al di là dell'artificio consistito nel dilazionare, in tutto o in parte, i termini di pagamento al giugno 2010, così vanificando in partenza il rispetto delle scadenze fissate dal RAC al 30.6.2009 e 31.12.2009 - per la mancanza di qualsivoglia garanzia in ordine all'adempimento delle obbligazioni future, trattandosi di pagamenti effettuati e/o garantiti in tutto e/o in parte da non meglio precisati "soggetti terzi", estranei quindi non solo alla struttura societaria ma anche all'Ordinamento Federale - come tali sottratti all'osservanza dei regolamenti sportivi, amministrativi e disciplinari vigenti in tale ambito - dei quali (tenuto conto che, a tutto concedere, gli effetti cambiari di cui sopra sarebbero stati consegnati ed accettati *pro soluto* e non *pro solvendo*) non è dato prevedere, conoscere e/o consentito di valutare la disponibilità economica e/o la reale capacità finanziaria.

Qualora poi i pagamenti in questione fossero stati effettuati e/o garantiti, in tutto o in parte, da Sirio Pallavolo Perugia, altrettanto impossibile risulterebbe valutare l'equilibrio economico e finanziario del sodalizio - e con esso la possibilità di fare fronte ai pagamenti promessi - in assenza di idonea allocazione a bilancio dei finanziamenti all'uopo prestati da soggetti terzi (non è chiaro infatti se si tratti di versamenti a titolo di finanziamento, configurabili come debiti verso soci finanziatori e dunque con obbligo di restituzione, o di versamenti a fondo perduto oppure, se del caso, di conferimenti in conto capitale) posto che ogni informazione al riguardo deve (o dovrebbe) poter essere acquisita direttamente dalla contabilità societaria.

Ed invero, in base ai principi generali che sovrintendono alla formazione del bilancio delle società di cui all'art. 2423 e seguenti c.c. - i quali non possono non essere recepiti e valorizzati anche dall'Ordinamento sportivo ai fini che ci occupano - i criteri di chiarezza e precisione vanno posti in relazione con il principio di verità, in quanto strumentale all'esigenza che il bilancio medesimo assolva alla funzione di informare compiutamente sulla reale situazione

economica e patrimoniale della società, a tutela dei soci e dei terzi. Il contenuto del bilancio sociale deve quindi consentire, in concreto, la conoscenza effettiva dello stato finanziario ed economico della società e delle sue possibilità, mentre se l'esigenza di chiarezza risulta frustrata al punto da non consentire la percezione esatta della consistenza complessiva della società e da eludere l'interesse dei soci e dei terzi a conoscerla - come appunto nella fattispecie, essendovi assoluta indeterminatezza circa la reale consistenza delle poste attive e passive - la inidoneità del bilancio ad espletare la sua concreta finalità informativa costituisce di per se fonte di illegittimità, indipendentemente dall'intento che l'abbia determinata.

Orbene, proprio tale illecito è stato sanzionato con la decisione impugnata, avendo la CGN giustamente ravvisato nella condotta dell'odierno appellante, come sopra delineata, il venir meno ai doveri di lealtà e probità ex art. 17 comma 3 Statuto Fipav e 2 comma 2 lett. A) e b) del Regolamento Affiliazione e Tesseramento, in violazione dell'art. 2 del Regolamento di Ammissione al Campionato 2009/2010.

Quanto alla natura ed entità delle sanzioni irrogate, la CAF - ritenute congrue le motivazioni addotte sul punto dal Primo Giudice, da cui non ritiene doversi discostare (cfr. pag. 10 della decisione impugnata) - ne dispone la conferma.

Alle argomentazioni suesposte, che assorbono ogni altra domanda e/o ragione, conseguono il rigetto dell'appello e l'integrale conferma della decisione impugnata.

P.Q.M.

Rigetta l'appello e conferma in ogni sua parte la decisione impugnata.
Dispone incamerarsi la relativa tassa.

F.to Il Presidente
Avv. Antonio Ricciulli

AFFISSO 07.05.2010